

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
ex Art. 17 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 ed ex Art. 22 comma 8-*quater* D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Addì 18 maggio 2020, alle ore 10, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l'incontro

tra

- la società **IVS ITALIA S.p.A.**, con sede legale Seriate (BG), via dell'Artigianato 25, c.f./p.i. 03320270162, in persona del Procuratore Generale Signor Adriano Fabbrica
(di seguito "la Società")

e

- **FILCAMS-C.G.I.L.**, Segreteria Nazionale, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- **FISASCAT-C.I.S.L.**, Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- **UILTUCS-U.I.L.**, Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;
(di seguito "le OO.SS.")

(e collettivamente indicati come "le Parti")

Premesso che

- a) La Società opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici attraverso le diverse unità produttive presenti sul Territorio.
- b) La Società applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" e nel semestre precedente ha occupato mediamente alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori.
- c) Il servizio viene quotidianamente erogato all'interno di aziende, uffici e Pubbliche Amministrazioni, comprendendo con ciò università, istituzioni scolastiche, aeroporti ed ospedali.
- d) A causa e per effetto dell'epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l'intero territorio dello Stato, l'attività di impresa svolta da Ivs Italia S.p.A. ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l'Azienda, specialmente nel territorio della regione Lombardia/Veneto/Emilia Romagna.
- e) In particolare, l'emergenza COVID-19 ha: (i) dapprima, causato una generalizzata disaffezione al consumo in concomitanza dei primi eventi registrati nel nord Italia a partire dal 21.02.2020; (ii) successivamente, ha radicalmente pregiudicato il volume delle erogazioni in costanza delle straordinarie misure adottate dal Governo a decorrere dal 23.02.2020, le quali hanno progressivamente imposto la chiusura di Pubbliche Amministrazioni (fra cui università, istituti scolastici, sportelli al pubblico, ecc.) e delle attività di impresa non ritenute necessarie, introdotto il divieto della circolazione dei cittadini salvo espresse e puntuali deroghe previste dalla legge nonché incentivato il lavoro agile ed ogni altra forma di organizzazione del lavoro a distanza.

- f) In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (c.d. ex Zona Gialla), l'art. 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha introdotto la misura della Cassa Integrazione in Deroga (di seguito anche "CIGD") in favore dei *"datori di lavoro del settore privato (...) con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro"*, per un periodo massimo di un mese (4 settimane) a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
- g) In data 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020 la regione Lombardia ha sottoscritto con le Parti Sociali gli Accordi Quadri al fine di definire i criteri e gli elementi essenziali circa l'utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020. In data 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020 la regione Veneto ha sottoscritto con le Parti Sociali gli Accordi Quadri al fine di definire i criteri e gli elementi essenziali circa l'utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020. In data 6 marzo 2020 e 20 marzo 2020 la regione Emilia Romagna ha sottoscritto con le Parti Sociali gli Accordi Quadri al fine di definire i criteri e gli elementi essenziali circa l'utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020.
- h) Il successivo Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha esteso a livello nazionale la misura della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione di quelli *"rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di Solidarietà"* e nel lavoro domestico, per un periodo massimo di 9 settimane e in favore di tutti i lavoratori subordinati occupati alla data del 23 febbraio 2020, restando ferma la misura prevista dall'art. 17 del D.L. n. 9/2020.
- i) In sede di conversione del D.L. n. 18/2020, è stato introdotto all'art. 22 il comma 8-quater, il quale ha assorbito le disposizioni già previste dall'art. 17 D.L. n. 9/2020, prevedendo che *"le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione."*
- j) In data 23 marzo 2020 la scrivente Società ha avviato il trattamento di integrazione salariale di 9 settimane, anche non consecutive, previsto dall'art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020 per tutte le unità produttive dell'Azienda, in conseguenza delle suddette conseguenze economiche negative, le quali hanno reso indifferibile la sospensione dell'attività lavorativa ("a zero ore") / la riduzione dell'orario lavorativo per tutto il personale occupato.


✱

- k) Prima di avviare la misura di integrazione salariale la Società ha fatto ampio ricorso agli strumenti di flessibilità ordinari ed in particolare alle ferie maturate, come raccomandato dall'art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020.
- l) In data 1 aprile 2020 la scrivente Società ha sottoscritto con le OO.SS. nazionali l'accordo sindacale per l'accesso alla CIGD ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020, in virtù del quale le Parti, a fronte dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, veniva dichiarato necessario il trattamento di integrazione salariale in deroga con sospensione totale (a zero ore)/riduzione orario in ragione delle diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive in relazione ai n. 1419 dipendenti occupati alla data del 23.02.2020 o comunque assunti entro il 17.03.2020 ed inquadrati presso le n. 37 unità produttive presenti sul Territorio, altresì stabilendo espressamente che "il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive (...), salvo proroghe in base a specifici provvedimenti che verranno emanati dal Governo".
- m) in data 30 aprile 2020, trattandosi di Società plurilocalizzata, Ivs Italia S.p.A. ha presentato istanza al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accoglimento della domanda di CIGD ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020 per 9 settimane. Alla predetta domanda sono stati assegnati i seguenti riferimenti:
- Pratica n. 59770;
 - Istanza n. 67594;
 - Protocollo n. 8975/2020.
- n) Con riferimento alle unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed ai lavoratori in forza alle stesse, in ragione delle gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell'impatto che la stessa ha avuto sul piano economico e produttivo, la Società in data 14 maggio 2020 ha comunicato a mezzo PEC alle OO.SS. e a mezzo raccomandata a mani alla RSA la necessità di estendere il suddetto periodo di cassa integrazione con le 4 settimane previste dall'art. 17 D.L. n. 9/2020 e dall'art. 22 comma 8-quater D.L. n. 18/2020.
- o) Facendo seguito alla comunicazione informativa del 14 maggio 2020, in data odierna le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare e procedere all'esame congiunto della misura di CIGD richiesta dalla Società, addivenendo al seguente accordo.

Tutto quanto sopra premesso, all'esito dell'esame congiunto, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, dichiarano necessaria l'estensione di ulteriori 4 settimane, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 9/2020 e dell'art. 22 comma 8-quater D.L. n. 18/2020, del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 comma 1 D.L. n. 28/2020 già avviato dalla Società, limitatamente alle unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed al personale ivi occupato, con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, secondo le modalità previste ai punti seguenti.

3. Il ricorso alla CIGD è richiesto/esteso per massimo n. 4 settimane, anche non consecutive, a far data dal 25 maggio 2020 (o comunque a decorrere dal termine del precedente periodo di nove settimane già richiesto ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020).
4. L'estensione della CIGD interesserà un numero massimo di lavoratori dipendenti come meglio specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
5. Considerato che all'interno della unità produttive sopra elencate tutte le mansioni e funzioni aziendali sono interessate dal programma di sospensione e/o riduzione delle attività lavorative, seppur in misura diversa, l'estensione del trattamento di CIGD viene richiesta per tutto il personale dipendente ivi inquadrato con sospensione totale dell'orario di lavoro ("sospensione a zero ore") e/o con riduzione dell'orario di lavoro, in ragione delle diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive
6. Tutti i Lavoratori risultano occupati presso la Società alla data del 23.02.2020 o comunque assunti fra il 24.02.2020 ed il 17.03.2020.
7. Con riferimento ai reparti aziendali in cui non è prevista la sospensione "a zero ore", la Società si adopererà per attuare, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale in CIGD ivi inquadrato, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e tenuto conto, in ogni caso, del Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato dalla Società, del perseguimento di idonei livelli di efficienza, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (anche in considerazione delle rispettive qualifiche e mansioni).
8. Al fine dell'estensione della CIGD, anche ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, la Società dichiara che:
 - (i) La Società applica integralmente il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi";
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti e quindi assicurata unicamente dalla CIGS;
 - (iii) la Società non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali;
 - (iv) la Società avere accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, in concreto non fruibili in quanto in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid-19 non sussistono i requisiti, le condizioni di accesso e le causali specifiche per l'accesso alla CIGS;
 - (v) in particolare, la Società rientra nella categoria dei datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà che non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19";
 - (vi) la causa per cui si richiede l'estensione della CIGD è l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia un evento transitorio, improvviso ed impreveduto, non imputabile



alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti, il quale ha determinato la situazione di grave ed accertato pregiudizio economico e produttivo sinteticamente descritta in premessa.

9. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 che considerano parte integrante del presente accordo.
10. In conformità all'art. 17 comma 4 D.L. 9/2020 ed art. 22 comma 6 D.L. n. 18/2020, gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno corrisposti ai lavoratori direttamente a cura dell'INPS, alle normali scadenze retributive. La Società provvederà a richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS ai Lavoratori, applicando la disciplina di cui all'art. 44 comma 6-ter del D.Lgs. n. 148/2015.
11. In ragione della sospensione e/o riduzione oraria, tutti gli istituti contrattuali previsti matureranno solo se previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.
12. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative all'estensione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio.
13. Ai sensi e per gli effetti della Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accesso al trattamento della CIGD.
14. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività lavorativa, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i Lavoratori, interessati dalla ripresa, saranno tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 24/48 ore.
15. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, preso atto che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenze negative che la stessa ha determinato per l'Azienda, **esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per l'estensione del trattamento della CIGD di ulteriori 4 settimane alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.**

Allegati: Allegato A

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 18 maggio 2020.

Ivs Italia S.p.A

FILCAMS-C.G.I.L. Nazionale

FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS-U.I.L. Nazionale

